

---

Ufficio:

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.50 DEL 17-12-2024**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AL 31/12/2023 E  
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI  
DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE=**

**Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

**Richiamati** in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Tenuto conto** che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

**Ricordato** che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede nel 2023, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 29/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 27/12/2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 in data 30/12/2019, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 30/12/2020, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 20.12.2021, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 27.12.2022, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29.12.2023, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022;

**Considerato** che dopo le revisioni sopracitate, al 31/12/2023 il Comune di Bertanico risulta titolare della seguente partecipazione diretta:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SAL SRL	1,093%

**Richiamato** altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

**Tenuto conto** che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2023;

**Ritenuto** necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

**Viste** le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

**Ricordato che:**

- ♦ rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- ♦ si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- ♦ non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

**Vista** la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge il seguente esito:

- \* per le società SAL S.r.l. il mantenimento della partecipazione nelle suddette società senza necessità di interventi;

**Dato atto che** viene omessa la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2023 delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, in quanto nel precedente Piano non sono state previste misure

di razionalizzazione delle partecipazioni esistenti e non esistono partecipazioni dirette detenute al 31/12/2022 e non più detenute al 31/12/2023;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Dato atto** che la presente proposta di deliberazione non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario comunale;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Con n. \_\_\_\_\_ voti favorevoli e n. \_\_\_\_\_ astenuti n. \_\_\_\_\_ contrari** resi nelle forme e nei modi di legge;

#### **PROPONE**

1 - **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2 - **di approvare** il Piano di razionalizzazione 2023 delle società pubbliche detenute al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 20, c. 1 del Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica (TUSP), che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3 - **di prendere atto** che ai fini delle verifiche di cui all'art. 20, c.4 del T.U. delle Società a partecipazione pubblica (TUSP) sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2023 delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023 nel piano dell'anno precedente non sussistevano situazioni di misure di razionalizzazioni da adottare;

3 - **di comunicare** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

4 - **di comunicare** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

5 - **di trasmettere** il presente provvedimento alla società oggetto di ricognizione;

6 - **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.